



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

Allegato alla delibera n. 2 del 2 febbraio 2011

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA PER IL TRIENNIO 2011 - 2013

Articolo 1

Dovere di formazione professionale

1 – L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione, ha il dovere di curare il continuo e costante aggiornamento delle proprie conoscenze tecnico-giuridiche al fine di mantenere, nei settori di esercizio della propria attività, adeguati livelli di competenza professionale.

2 – Ogni iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Firenze ha il dovere di curare, mantenere e migliorare la propria formazione professionale generica, quella relativa ai settori di propria specifica competenza e di esercizio professionale e quella deontologica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 2

La formazione professionale generica

1 – L'avvocato iscritto all'Albo dell'Ordine di Firenze è tenuto a compiere, sulla base di scelte relative alle modalità di esercizio della professione e ai settori in cui intende operare, attività di formazione generica, che serva a mantenere, sviluppare e incrementare le proprie competenze e conoscenze generali al fine di garantire la qualità della prestazione professionale

Articolo 3

La formazione professionale di competenza

1 – In via alternativa alla formazione generica, l'avvocato, che intenda acquisire competenze specifiche e settoriali o valorizzare e incrementare quelle di cui è già in possesso grazie all'esercizio continuativo e pluriennale della professione, deve, anche ai fini previsti dalla norma di cui all'articolo 17 bis del Codice Deontologico Forense, compiere attività formative finalizzate ad apprendere, aggiornare, accrescere e approfondire le proprie conoscenze giuridiche tecniche e processuali in relazione agli specifici settori in cui esercita o intende esercitare la professione, partecipando ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.

2 – L'iscritto negli elenchi dei difensori di ufficio nel processo ordinario e minorile ha l'obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale di competenza nelle materie del diritto penale sostanziale e processuale e l'iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è tenuto al medesimo dovere in riferimento alle materie per le quali ha chiesto l'iscrizione in tale elenco. L'adempimento del dovere di formazione professionale di competenza specifica costituisce condizione essenziale per mantenere l'iscrizione negli elenchi sopra citati. Ferma l'irrogazione della sanzione disciplinare, l'accertamento della violazione del dovere di

formazione professionale di competenza specifica determina, altresì, la cancellazione d'ufficio dagli elenchi di cui al presente comma.

3 – Allo scopo di consentire al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di compiere la verifica dell'adempimento del dovere di formazione professionale di competenza di cui all'articolo 3, comma 2, ogni iscritto negli elenchi dei difensori di ufficio nel processo ordinario e minorile e in quello degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è tenuto, entro il 30 giugno del primo anno di ogni triennio formativo, a comunicare, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati la conferma o la cancellazione della propria iscrizione in tali elenchi ovvero la conferma, la sostituzione o l'eliminazione delle materie in riferimento alle quali nell'istanza per l'iscrizione nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato ha dichiarato di avere attitudine ed esperienza professionale specifica. Il mancato invio di tale comunicazione equivale a tacita conferma della iscrizione negli elenchi sopra indicati e delle materie in relazione alle quali è stata formulata la dichiarazione di attitudine ed esperienza professionale specifica.

Articolo 4

Le aree di competenza

1 – Ai fini di cui all'art. 3 le aree di competenza specifica e settoriale sono le seguenti:

AREA DIRITTO CIVILE

- Diritto di famiglia, dei minori e dello stato e capacità delle persone
- Diritto delle successioni e delle donazioni
- Diritto immobiliare
- Diritto delle obbligazioni e dei contratti
- Diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni
- Diritto del lavoro e della previdenza sociale
- Diritto commerciale, fallimentare e bancario
- Diritto industriale e della proprietà intellettuale
- Diritto internazionale privato e processuale
- Diritto processuale civile

AREA DIRITTO PENALE

- Diritto penale e processuale penale
- Diritto penale e processuale minorile
- Diritto penale dell'economia

AREA DIRITTO PUBBLICO E INTERDISCIPLINARE

- Diritto costituzionale
- Diritto amministrativo e processuale
- Diritto tributario e processuale
- Diritto dell'Unione Europea
- Diritto della concorrenza
- Diritto degli stranieri
- Diritto delle sanzioni amministrative e delle relative opposizioni
- Diritto urbanistico e dell'edilizia
- Diritto dell'ambiente
- Diritto delle Autorità Garanti
- Diritto sostanziale e processuale contabile

Articolo 5

Dovere di formazione deontologica e ordinamentale

1 – Ogni iscritto è, altresì, tenuto a curare, accrescere e approfondire la propria conoscenza:

a) dei precetti contenuti nel Codice Deontologico Forense, nel Codice Deontologico degli Avvocati Europei e dei principi espressi nelle sentenze delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, del Consiglio Nazionale Forense e nelle decisioni dei Consigli dell'Ordine territoriali al fine di improntare la propria attività e i rapporti con i colleghi, i clienti e i magistrati ad una loro effettiva applicazione e rigorosa osservanza;

b) delle norme e delle regole relative a ordinamento professionale e giudiziario, previdenza forense, privacy, antiriciclaggio, gestione e organizzazione dello studio legale.

Articolo 6

Finalità dell'adempimento dei doveri di formazione professionale generica di formazione professionale di competenza e di formazione deontologica

1 – L'assolvimento dell'obbligo di cui agli articoli 2, 3 e 5 costituisce adempimento del dovere di competenza e di quello di aggiornamento professionale ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice Deontologico Forense e presupposto per l'indicazione, ai sensi dell'articolo 17 bis del Codice Deontologico Forense, dei settori di attività prevalente in qualsiasi comunicazione diretta al singolo o alla collettività.

Articolo 7

Il credito formativo

1 – L'unità di misura della formazione generica, di quella di competenza e di quella deontologica ordinamentale è il credito formativo, che viene attribuito e si consegue per ogni ora di partecipazione agli eventi formativi, secondo i criteri indicati nei successivi articoli 11, 12 e 13.

Articolo 8

Decorrenza, durata e contenuto del dovere di formazione professionale generica

1 – Il dovere di formazione professionale generica decorre dalla data di iscrizione all'albo ed il periodo di valutazione dell'adempimento di esso da parte di ogni iscritto all'albo degli avvocati ha durata triennale a partire dal 1° gennaio immediatamente successivo alla data di iscrizione. E' consentito il riconoscimento di crediti formativi conseguiti nel periodo intercorrente fra la data d'iscrizione all'albo e la decorrenza dell'obbligo formativo.

2 – Il dovere di formazione professionale generica si considera adempiuto, ai fini disciplinari, con il conseguimento nel triennio di almeno trenta crediti formativi, di cui almeno dieci devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.

3 – Fino ad 1/3 dei crediti formativi può essere conseguito con modalità telematiche (FAD), purché siano stati rispettati i criteri e le condizioni stabiliti dall'articolo 12, commi 3 e 4, e dalla Delibera, che sarà adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, acquisiti i pareri della Fondazione per la Formazione Forense e della Commissione Consiliare per la formazione professionale continua dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.

Articolo 9

Decorrenza, durata e contenuto del dovere di formazione professionale di competenza

1 – Il dovere di formazione professionale di competenza decorre dalla data di iscrizione all'albo ed il periodo di valutazione dell'adempimento di esso da parte di ogni iscritto all'albo degli avvocati ha durata triennale a partire dal 1° gennaio immediatamente successivo alla data di iscrizione. E' consentito il riconoscimento di crediti formativi conseguiti nel periodo intercorrente fra la data d'iscrizione all'albo e la decorrenza dell'obbligo formativo.

2 – Sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, l'avvocato che partecipa ad attività finalizzate ad acquisire, mantenere e ad accrescere la propria formazione professionale di competenza, non è tenuto a compiere attività di formazione generica.

3 – Il dovere di formazione professionale di competenza si considera adempiuto, ai fini disciplinari, con il conseguimento nel triennio di almeno quarantacinque crediti formativi per ogni area di specifica competenza o settore di esercizio dell'attività professionale, di cui almeno quindici devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.

4 – Fino ad 1/3 dei crediti formativi può essere conseguito con modalità telematiche (FAD), purché siano stati rispettati i criteri e le condizioni stabiliti dall'articolo 12, comma 3, e dalla Delibera, che sarà adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, acquisiti i pareri della Fondazione per la Formazione Forense e della Commissione Consiliare per la formazione professionale continua dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.

Articolo 10

Decorrenza, durata e contenuto del dovere di formazione deontologica e ordinamentale

1 – La decorrenza e la durata del dovere di formazione professionale deontologica e ordinamentale di cui all'articolo 5 sono le stesse di quelle fissate dall'articolo 8, comma 1, per il dovere di formazione professionale generica e dall'articolo 9, comma 1, per il dovere di formazione professionale di competenza. E' consentito il riconoscimento di crediti formativi in materia deontologica e ordinamentale conseguiti nel periodo intercorrente fra la data d'iscrizione all'albo e la decorrenza dell'obbligo formativo.

2 - Il dovere di formazione deontologica e ordinamentale si considera adempiuto, ai fini disciplinari, con il conseguimento nel triennio di almeno 15 crediti formativi.

Articolo 11

Condizioni per poter fornire informazioni sull'attività professionale ai sensi dell'articolo 17 bis del Codice Deontologico Forense

1 – L'iscritto all'albo, che, con qualunque modalità consentita ai sensi dell'articolo 17 bis del Codice Deontologico Forense, intenda fornire a terzi le indicazioni di cui al precedente articolo 6 – previo rilascio da parte del Consiglio dell'Ordine dell'attestazione di cui all'articolo 15, comma 1 – deve conseguire, nel triennio di valutazione che precede l'informazione, non meno di quarantacinque crediti formativi nell'ambito di ciascun settore di esercizio dell'attività professionale che intende indicare, di cui almeno quindici devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo; a tal fine ogni iscritto sceglie liberamente, nell'ambito di quelli indicati ai successivi articoli 12 e 14, gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata.

Articolo 12

Eventi formativi per l'adempimento dei doveri di formazione professionale generica e di formazione professionale di competenza

1 – Integra assolvimento del dovere di formazione professionale generica e di quello di formazione professionale di competenza la partecipazione effettiva a:

- a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde;
- b) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio dell'Ordine di Firenze ovvero da qualunque altro Consiglio dell'Ordine territoriale;
- c) attività formativa a distanza (FAD)

2 – Per ogni ora di partecipazione effettiva agli eventi formativi di cui al comma 1 del presente articolo viene attribuito un (1) credito formativo, con il limite massimo di ventiquattro crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo, a condizione che essi eventi siano promossi od organizzati:

- a) dal Consiglio dell'Ordine di Firenze, anche tramite la Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze;
- b) dal Consiglio Nazionale Forense;
- c) dalle Associazioni Forensi che partecipano alla Commissione Consiliare prevista dall'articolo 17;
- d) da altro Consiglio dell'Ordine territoriale;
- e) da altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, sempre che i relativi eventi siano stati preventivamente accreditati dal Consiglio dell'Ordine di Firenze o dal Consiglio Nazionale Forense ovvero da altro Consiglio dell'Ordine territoriale.

3 – L'accreditamento da parte del Consiglio dell'Ordine di Firenze viene concesso valutando la tipologia, la qualità dell'evento formativo, gli argomenti trattati e il curriculum professionale e didattico dei relatori, previa presentazione di una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento. A tal fine il Consiglio dell'Ordine potrà adottare tutti i criteri giudicati utili a rilevare, nel singolo caso al suo esame, l'idoneità dell'evento a costituire un momento potenzialmente utile per la formazione professionale degli avvocati sia con riguardo ai requisiti soggettivi degli organizzatori e dei destinatari dell'evento sia con riferimento alla qualità scientifica e/o alla serietà attribuibili oggettivamente ai contenuti dello stesso.

4 – Per ogni evento formativo di cui ai commi precedenti dovrà essere indicata dall'organizzatore o evidenziata in sede di accreditamento l'area di competenza di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

5 – Per quanto concerne le attività formative a distanza (FAD) che non siano state preventivamente accreditate dal Consiglio Nazionale Forense, l'accreditamento dell'evento sarà concesso tenendo conto sia dei criteri indicati nel comma 3 sia della concreta possibilità di accertare e controllare l'effettiva partecipazione dell'iscritto all'iniziativa.

6 – Nel caso in cui lo ritenga necessario il Consiglio dell'Ordine richiede, informazioni o documentazione e si pronuncia sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro sessanta giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione richiesta. Tuttavia, nell'ipotesi in cui al termine dell'istruttoria sono ritenute sussistenti ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accreditamento, il Consiglio

dell'Ordine invia al richiedente preavviso di diniego con il quale viene concesso il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa per presentare le proprie osservazioni. In tal caso i termini per la conclusione del procedimento sono interrotti fino alla presentazione delle osservazioni richieste. Il provvedimento del Consiglio dell'Ordine contiene l'esposizione succinta delle ragioni del diniego di accreditamento e quelle del mancato accoglimento delle osservazioni eventualmente fornite.

7 – In caso di silenzio protratto oltre il sessantesimo giorno dalla domanda, dal deposito delle informazioni e della documentazione richieste o dalla presentazione delle osservazioni, l'accREDITAMENTO si intende concesso.

Articolo 13

Eventi formativi e altre modalità per l'adempimento del dovere di formazione deontologica e ordinamentale

1 – L'obbligo di formazione deontologica e ordinamentale è adempiuto con la partecipazione effettiva a:

a) gli eventi indicati nell'articolo 12, comma 1, lettere a) e b) che abbiano ad oggetto, in via esemplificativa, gli argomenti indicati nell'articolo 10, promossi e organizzati dal Consiglio Nazionale Forense, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e dalla Fondazione per la Formazione dell'Ordine degli Avvocati di Firenze;

b) commissioni consiliari, gruppi di lavoro o commissioni di studio – istituiti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale – che siano espressamente qualificati idonei ai sensi del presente articolo, contestualmente alla loro costituzione o anche con successivo provvedimento. Allo stato, sono considerate commissioni consiliari ai fini di cui sopra: il Comitato Direttivo ed il Comitato Scientifico della Fondazione per la Formazione dell'Ordine degli Avvocati di Firenze; la Commissione per la formazione professionale continua istituita a norma dell'articolo 17; il Comitato di Redazione (rivista e sito internet) del Foglio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze; il Comitato di Redazione del sito internet della Fondazione per la Formazione dell'Ordine degli Avvocati di Firenze; il Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Firenze; la Commissione praticanti, quanto agli avvocati incaricati dello svolgimento dell'attività di tutori. La partecipazione effettiva dei singoli componenti ai suddetti organismi, attestata dal Presidente e/o Responsabile e/o Coordinatore degli stessi, attribuisce tre crediti di cui all'articolo 10 per ogni anno di partecipazione.

2 – La partecipazione agli eventi formativi aventi ad oggetto, in tutto o in parte, la deontologia e l'ordinamento forense, organizzati in ambito territoriale da soggetti diversi dal Consiglio Nazionale Forense, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e dalla Fondazione per la Formazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, attribuisce i crediti formativi di cui all'articolo 10, a condizione che l'evento o la sezione di questo, relativa alla deontologia e all'ordinamento forense, sia stato preventivamente accreditato dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio dell'Ordine, secondo i principi stabiliti dall'articolo 12, commi 3, 4 e 5, ed acquisito il parere obbligatorio della Commissione Consiliare per la formazione professionale continua, escludendosi la possibilità di formazione del silenzio assenso.

3 – La partecipazione ad un evento, che ha ad oggetto la deontologia e l'ordinamento forense, organizzato in altro circondario da soggetti diversi dal Consiglio Nazionale Forense, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territoriale o da un Ente da quest'ultimo costituito per svolgere attività formativa, può attribuire all'interessato, che ne faccia richiesta, i crediti di cui all'articolo 10, nella misura determinata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, acquisito il parere obbligatorio della Commissione Consiliare per la Formazione Professionale.

4 – Non è consentito il conseguimento di crediti formativi in materia deontologica e ordinamentale con modalità telematiche (FAD)

Articolo 14

Attività formative

1 – Integrano assolvimento dei doveri di formazione professionale generica, di formazione professionale di competenza e deontologica e ordinamentale le sotto elencate attività, alle quali vengono riconosciute i seguenti crediti che, per ogni anno, sono utilmente computabili entro i limiti massimi indicati

| | <i>Attività formative</i> | <i>Crediti attribuiti</i> | <i>Limiti massimi annuali</i> |
|---|--|---------------------------|-------------------------------|
| a | Relazioni o lezioni negli eventi formative di cui agli artt. 12 e 13,accreditati dagli Ordini Forensi o dal Consiglio Nazionale Forense | 1 ora = 2 crediti | 8 crediti |
| b | Relazioni o lezioni nelle Scuole di Specializzazione per le professioni legali,nelle Scuole Forensi, nei Seminari e Corsi di formazione per l'accesso e l'iscrizione in Elenchi o Registri | 1 ora = 2 crediti | 8 crediti |
| c | Nota a sentenza firmata in materia giuridica deontologica pubblicata su riviste specializzate a diffusione nazionale, anche online | 3 crediti | 3 crediti |
| d | Articoli, saggi e contributi in materia giuridica o deontologica, contenuti in opere collettanee o pubblicati su riviste specializzate a diffusione nazionale, anche online | 6 crediti | 6 crediti |
| e | Monografie | 12 crediti | 12 crediti |
| f | Docenze in materie giuridiche tenute in Istituti universitari o in Enti equiparati | 1 ora = 2 crediti | 16 crediti |
| g | Relazioni negli eventi formativi indicati nel comma 3 del presente articolo | 1 ora = 2 crediti | 8 crediti |

2 – A richiesta documentata dell'interessato, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, quali attività ritenute idonee ad assolvere i doveri di formazione professionale generica e di formazione professionale di competenza, relazioni e lezioni di contenuto giuridico, tenute in Corsi, Seminari o Master non compresi negli eventi descritti nell'articolo 12 e nel presente articolo, eventualmente attribuendo fino ad un massimo di cinque crediti annuali.

3 – Integrano, altresì, adempimento dei doveri di formazione professionale generica e di formazione professionale di competenza:

a) l'attività individuale di studio e di aggiornamento non preventivamente accreditata (Corsi, Seminari, Master, Convegni, Conferenze svoltisi anche all'estero), alla quale il Consiglio dell'Ordine si riserva di attribuire, sulla base della documentazione fornita dall'interessato, crediti fino ad un massimo di cinque per ogni anno;

b) la partecipazione ad attività collettive di studio e di aggiornamento, svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale in conformità a quanto previsto nei commi successivi.

4 – Le attività indicate nella lettera b) del comma 3 potranno essere riconosciute idonee ad assolvere i doveri di formazione professionale generica e di formazione professionale di competenza soltanto se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) l'evento formativo deve essere organizzato nell'ambito della circoscrizione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze da almeno tre avvocati che esercitano la professione in forma individuale, che abbiano domicili professionali diversi, ovvero da tre associazioni costituite da avvocati o multidisciplinari, ancorché i professionisti o le associazioni tra professionisti, organizzatori dell'evento, siano iscritti in Albi circondariali diversi; in tal caso, gli organizzatori hanno l'obbligo di indicare l'Albo a cui sono iscritti e deve essere indicata la sede di svolgimento dell'evento.

b) all'evento devono aderire e partecipare non meno di dieci avvocati iscritti all'Albo a cui appartiene l'organizzatore ovvero in altri Albi nazionali e le relazioni devono essere tenute da almeno due degli avvocati o dei membri delle associazioni professionali organizzatori;

c) l'organizzatore è tenuto ad inviare almeno quarantacinque giorni prima dell'evento il programma formativo, accompagnato da una relazione esplicativa, indicando il contenuto dell'iniziativa, il nome dei relatori ed il loro curriculum professionale e didattico;

d) ad un delegato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze deve essere consentito, in ogni momento, di compiere verifiche per accertare l'effettivo svolgimento dell'attività formativa programmata e la reale presenza del numero minimo di partecipanti;

e) alla partecipazione all'evento saranno attribuiti crediti formativi soltanto se il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze avrà accreditato l'iniziativa con delibera, secondo i criteri stabiliti negli artt. 12 e 13 del presente regolamento;

5 – La partecipazione all'evento formativo di cui al comma 4 attribuisce un credito per ogni ora di effettiva partecipazione.

Articolo 15

Adempimenti degli iscritti

1 – L'iscritto all'albo deve redigere un elenco che contenga l'autocertificazione della propria partecipazione agli eventi e dello svolgimento delle attività di cui agli articoli 12, 13 e 14 e di quelle per cui intende chiedere l'autorizzazione alla comunicazione ai sensi dell'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense. Tale elenco deve essere custodito ai fini delle eventuali verifiche. Nell'ipotesi in cui l'iscritto abbia necessità di conseguire dal Consiglio dell'Ordine l'attestazione di aver adempiuto all'obbligo di formazione professionale di competenza di cui al presente regolamento, dovrà depositare il suddetto elenco nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine.

2 – Il Consiglio dell'Ordine rilascia l'attestazione di cui al comma 1 entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda previa verifica dei crediti formativi conseguiti.

3 – Nel caso in cui sia ritenuto necessario, il Consiglio dell'Ordine richiede l'integrazione della relazione depositata con chiarimenti e documentazione comprovante quanto dichiarato e attestato nell'elenco. In tale ipotesi, il termine di sessanta giorni di cui al comma 2 decorre dalla data in cui sono stati forniti i chiarimenti e di deposito della documentazione.

Articolo 16

L'attività di verifica del Consiglio dell'Ordine. Criteri, modalità e contenuto

1 – Il Consiglio dell'Ordine verifica, anche con indagine svolta a campione, il rispetto da parte degli iscritti degli obblighi ed oneri a loro carico così come previsti dal presente regolamento fissando con apposita delibera i criteri, le modalità e il contenuto delle attività di verifica e di controllo.

2 - Ai fini dell'adozione della delibera di cui al comma 1 il Consiglio acquisisce le proposte della Fondazione per la Formazione Forense e della Commissione Consiliare per la formazione professionale continua.

Articolo 17

La Commissione Consiliare per la formazione professionale continua

1 – Il Consiglio dell'Ordine svolge le attività ed ogni altro compito di sua competenza previsti dal presente regolamento avvalendosi di una Commissione Consiliare composta:

- a) dal Presidente della Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, che la convoca e la presiede;
- b) dal Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze;
- c) dagli avvocati designati dai legali rappresentanti, in numero di uno per ciascuna, delle Associazioni Forensi operanti nel Foro di Firenze, che svolgono con continuità attività di formazione e di aggiornamento professionale il cui elenco è periodicamente aggiornato dal Consiglio dell'Ordine.

2 – La Commissione Consiliare determina in autonomia le regole per il proprio funzionamento fermo che per la validità delle sedute devono essere presenti almeno tre componenti.

Articolo 18

Esoneri

1 – Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare l'iscritto, anche parzialmente, determinando contenuto, tempi e modalità, dai doveri di formazione professionale generica, di formazione professionale di competenza e, in casi di natura eccezionale che saranno di volta in volta stabiliti o valutati dal Consiglio dell'Ordine su parere obbligatorio della Commissione Consiliare per la formazione professionale continua, dal dovere di formazione deontologica:

- a) nei casi di grave malattia o infortunio od altre condizioni personali, quali a titolo esemplificativo gravidanza a rischio o adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori, ovvero nei casi di interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- b) in caso di iscrizione all'albo da oltre quaranta anni, tenendo conto del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.

2 – Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, esonera l'iscritto in caso di parto o adozione dal giorno dell'evento al compimento di un anno di età del figlio. L'esonero viene riconosciuto alla madre o in alternativa al padre.

3 – L'esonero di cui ai commi 1 e 2 decorrerà dalla data di concessione allo spirare del termine finale indicato dal Consiglio dell'Ordine stesso. Allorché l'esonero si riferisca a periodi frazionati di uno o più anni solari, il dovere di formazione professionale si riterrà così adempiuto: conseguimento dei 2/5 dei crediti obbligatori nel corso dell'anno solare in cui il periodo di esonero sia superiore a sei mesi; conseguimento dei 3/5 dei crediti obbligatori nel corso dell'anno solare in cui il periodo di esonero sia inferiore o uguale a sei mesi.

4 – E' esonerato automaticamente l'iscritto che rivesta l'incarico di componente le Commissioni di esame di abilitazione alla professione di Avvocato, nei seguenti termini:

a) esonero totale dall'obbligo di formazione generica e da quello di formazione di competenza dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è tenuta la prova scritta;

b) esonero di un terzo dall'obbligo formativo in materia deontologica e ordinamentale.

5 – E' esonerato automaticamente dal dovere di formazione deontologica e ordinamentale l'iscritto che ricopre l'incarico di Consigliere dell'Ordine, di componente del Consiglio Nazionale Forense, di componente l'Assemblea dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, di componente l'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana durante tutto il periodo della carica e per il triennio successivo alla scadenza della stessa.

Articolo 19

Norma finale

1- Il presente regolamento si applica per il triennio 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2013.

2- Gli iscritti che nel periodo 1 settembre 2007 – 31 dicembre 2010 abbiano conseguito crediti formativi in misura superiore a quella minima prevista dal Regolamento vigente nel suddetto periodo, possono autocertificare fino al 50% dei crediti eccedenti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di formazione di cui all'art. 3 con riferimento alle aree di competenza di cui all'art. 4 del presente Regolamento.